


ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA D.G.R./DECRETO N. 1645 DEL 23 FEB. 2004

*Fondazione
Casa di Riposo Ospedale dei
Poveri Onlus
Pandino (Cr)*



STATUTO



**FONDAZIONE
CASA DI RIPOSO
OSPEDALE DEI POVERI
ONLUS
PANDINO (CR)**

STATUTO



ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "Casa di Riposo – Ospedale dei Poveri di Pandino – ONLUS" con sede legale in Pandino, provincia di Cremona in via della Vignola n.3.

La Casa di Riposo OSPEDALE DEI POVERI di Pandino trae l'origine dall'IPAB OPERA PIA "Ospedale Infermi di Pandino", sorta per iniziativa di spontanei comitati di cittadini di Pandino ed eretta in Ente Morale il giorno 2 luglio 1899 con Decreto Reale, ed in seguito trasformata in persona giuridica di diritto privato ai sensi della L.R. 1/2003.

La Fondazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART.2 - SCOPI E FINALITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione, senza finalità di lucro, ha esclusivo scopo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in quanto anziane o comunque portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche.


La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e disabili.

Nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio a quanto previsto dalla Fondatrice, l'Ente svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore dei cittadini residenti nel Comune di Pandino al fine di consentire la loro permanenza nel contesto sociale di appartenenza.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.



La Fondazione ispira la propria azione alla finalità di umanizzare i servizi nei confronti degli ospiti, incoraggiando le relazioni interpersonali tra gli ospiti stessi, parenti, colleghi operatori, collaboratori e volontari.



ART.3 - PATRIMONIO

- 1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 30/09/2003 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n.106 del 24/10/2003 e successive variazioni ed integrazioni.
- 2) Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
- 3) L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
- 4) In mancanza di altri mezzi finanziari straordinari l'Ente potrà alienare parte del patrimonio per il miglioramento del patrimonio disponibile, in conformità a quanto previsto dal precedente comma.

ART.4 - MEZZI FINANZIARI

- 1) La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali,
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- 2) E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

A handwritten signature and some scribbles, possibly indicating approval or a date, located on the left side of the page.

- 3) La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 4) Gli adempimenti contabili dell'Ente sono disciplinati da apposito regolamento.

ART.5 - ORGANI ISTITUZIONALI

- Sono organi dell'Istituzione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Revisore dei conti;
- d) il Direttore/Segretario.



ART.6 - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti, nella sua prima seduta, con votazione segreta e dura in carica per cinque anni e può essere rieletto.
- 2) Il Vice-Presidente dell'Ente viene eletto con le medesime modalità del Presidente.

ART.7 - COMPITI DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
- 2) Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto,

A handwritten signature in black ink, located on the left side of the page, overlapping the text of Article 7.

- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
- 3) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice-Presidente.

ART.8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri compreso il Presidente e sono nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Pandino. Al Presidente, al Vice-Presidente, ai Consiglieri spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all'art.10, comma 6 lettera c) del D.Lgs. 460/97.
- 2) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, e possono essere rieletti.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

ART.9 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

ART.10 - DECADENZA DIMISSIONE E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

- 1) In caso di decadenza o dimissione di uno dei Consiglieri, il Presidente, entro trenta giorni ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
- 2) I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "RI*" and "O*" in a circular arrangement. The signature is written in a cursive style.



- 3) Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

ART.11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.
- 2) Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima per le sedute ordinarie, tre giorni prima per le sedute straordinarie e 24 ore prima per le sedute urgenti.
- 3) In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART.12 - INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione e chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del C.C..



Nella prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

ART.13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 2) Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" and "10*" in the center.

- 3) Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART.14 - FUNZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Ente.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) approva i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento della Casa di Riposo di cui all'art.18.
- b) Delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati.
- c) Delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazione.
- d) Delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dalla Direzione Amministrativa e Sanitaria.
- e) Delibera la misura delle rette.
- f) Delibera le modifiche statutarie e l'estinzione dell'Ente.
- g) Delibera sull'accettazione dei lasciti e delle donazioni, sull'acquisto e sull'alienazione dei titoli, beni immobili e mobili.
- h) Approva il budget di spesa e le sue variazioni ed il consuntivo annuale.
- i) Nomina il Revisore dei conti.


Adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

ART.15 - ESERCIZIO FINANZIARIO


- 1) L'Esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2) L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio consuntivo annuale.
- 3) E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.16 - RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente deve richiedere al Sindaco del



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "RI*" and "O*" in a circular arrangement. The signature is a cursive scribble.



Comune di Pandino la nomina dei nuovi Consiglieri per procedere al suo rinnovo.

- 2) Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART.17 - DIRETTORE (GENERALE-AMMINISTRATIVO)

L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto del Direttore Generale.

Il Direttore è Capo del personale ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni ed a tale titolo assume in via aggiuntiva la figura professionale di Direttore Amministrativo.

In relazione alle sopraccitate competenze il Direttore Generale rappresenta l'Ente presso terzi.

L'incarico di Direttore è a tempo indeterminato ed è affidato al Direttore Amministrativo attualmente in servizio, fino all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

ART.18 - NORME SULL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ENTE

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alla struttura dell'ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

ART.19 - REVISORE DEI CONTI

Il controllo sulla regolare amministrazione dell'Ente è esercitato da un revisore dei conti, nei limiti di quanto previsto dall'art.2403 c.c., fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dura in carica 4 anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili e deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

col
10/10



Al Revisore dei conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art.10, comma 6 lettera c del D.Lgs.460/97.

ART.20 - NORME SULL'ESTINZIONE


- 1) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
- 2) La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 C.C..
- 3) Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
- 4) Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno 6 dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ART.21 - NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento o di estinzione il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altra ONLUS operante nel medesimo settore di attività nel territorio del Comune di Pandino, ovvero in favore della popolazione che versi in stato di bisogno del Comune di Pandino, sentito in ogni caso l'organo di controllo di cui all'art.3, c.190 della L.662/96 e successive modificazioni


ART.22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle Leggi vigenti sulle associazioni, fondazioni o altre istituzioni alle quali sono state riconosciute la personalità giuridica di Diritto Privato, ed in particolare le disposizioni disciplinanti le ONLUS.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "E.K.I." and some other illegible markings.

Pandino, li 26-10-2003

IL PRESIDENTE
(DE Ponti Carlo)



[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO
(Ghidotti Fiorenza)

Ghidotti Fiorenza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- (Della Torre Annarosa)
- (Pizzamiglio Celeste)
- (Papetti Fiorenzo)
- (Boerci Gianluca)
- (Oliveri Roberto)
- (Feroldi Primella)
- (Albertario Enrico)
- (Mariconti Anselmo)




OSPEDALE DEI POVERI - PANDINO

La presente copia, composta di n. dieci fogli
è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.

Pandino, li 26-11-2003

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]



Ghidotti Fiorenza

